Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 104° — Numero 105

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Venerdì, 19 aprile 1963** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TEL. 650-139 650-841 652 361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).

Annuo L. **13.390** - Semestrale L. **7.380** - Trimestrale L. **4.020** - Un fascicolo L. **60** Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI

Annuo L. **12.030** - Semestrale L. **6.520** - Trimestrale L. **3.510**

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **10.020** Semestrale L. **5.520** - Trimestrale L. **3.010** - Un fascicolo L. **50** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ricompensa al valor militare « alla memoria » concessa per attività partigiana dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Decreto presidenziale 24 maggio 1962 registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1962 registro n. 7 Presidenza, foglio n. 41

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ORO

CASSIANI Chiaffredo, nato a Maranello (Modena) il 18 febbraio 1916, partigiano combattente (*alla memoria*). — Instancabile organizzatore della Resistenza, costituiva la Brigata « Scarabelli » e ne assumeva il comando. Nel corso di una dura battaglia in cui erano impegnati i reparti della Brigata, egli con un piccolo numero di volontari si inseriva nelle linee nemiche per effettuare una manovra aggirante. Riuscito nell'intento ed impegnatosi in combattimento, si batteva da eroe attirando su di sé e sugli uomini che l'avevano seguito il concentrato fuoco dello schieramento tedesco. Colpito al petto, si abbatteva al suolo, mentre trovava, morente, ancora le forze di incitare i suoi uomini alla lotta. Fulgido esempio delle più elevate virtù militari. — Torre Maina, 3 aprile 1945.

(1542)

Ricompense al valor militare concesse per attività partigiana dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Decreto presidenziale 27 settembre 1962 registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1962 registro n. 7 Presidenza, foglio n. 43

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

MARI Giuseppe di Primo, nato ad Urbino il 30 dicembre 1911, partigiano combattente. — Valoroso ufficiale, in una azione particolarmente difficile si slanciava con i suoi uomini, ai quali era di costante esempio, contro una grossa formazione nemica. Incurante del tiro concentrato, attaccava il nemico persistendo nell'azione fin tanto che non lo vedeva in fuga. — Albini (Grosseto), 9 settembre 1943.

(1541)

Decreto presidenziale 7 giugno 1962 registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1962 registro n. —, foglio n. 44

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA DI BRONZO

ZAPPA Federico, nato a Brescia il 16 settembre 1924, partigiano combattente. — Vice comandante di distaccamento, con indomito coraggio e persistente tenacia impediva, mediante ripetute ardimentose azioni, che il nemico si attestasse in modo da compromettere la efficienza delle postazioni partigiane della zona. — Mortirolo (Valcamonica), 29 aprile 1945.

(1539)

Decreto presidenziale 27 settembre 1962 registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1962 registro n. 7 Presidenza, foglio n. 260

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

CROCE DI GUERRA

CRISCI Alfonso di Clemente, nato ad Arienzo il 24 dicembre 1904, partigiano combattente. — Sanitario addetto alla formazione « Bianco », in condizioni ambientali difficilissime svolgeva durante la lotta di liberazione i propri compiti di medico con alto senso del dovere e grave rischio personale. — Acquasanta (Ascoli Piceno), 22 dicembre 1943 - 22 giugno 1944.

(1544)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 30 gennaio 1963, n. 490.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione doganale per facilitare l'importazione di merci destinate a esposizioni, fiere, congressi o manifestazioni similari, adottata a Bruxelles l'8 giugno 1961.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione doganale per facilitare l'importazione di merci destinate a esposizioni, fiere, congressi o manifestazioni similari, adottata a Bruxelles l'8 giugno 1961.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all'articolo 19 della Convenzione stessa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 gennaio 1963

SEGNI

FANFANI — PICCIONI — TRABUCCHI — PRETI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Convenzione doganale per facilitare l'importazione di merci destinate a esposizioni, fiere, congressi o manifestazioni similari (Bruxelles, 8 giugno 1961)

CONVENTION DOUANIERE

RELATIVE AUX FACILITÉS ACCORDÉES POUR L'IMPORTATION DES MARCHANDISES DESTINÉES À ÊTRE PRÉSENTÉES OU UTILISÉES A UNE EXPOSITION, UNE FOIRE, UN CONGRÈS OU UNE MANIFESTATION SIMILAIRE.

PREAMBULE

Les Etats signataires de la présente Convention,

Réunis sous les auspices du Conseil de coopération douanière, avec le concours de la Commission économique pour l'Europe des Nations Unies (C.E.E.) et de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO),

Considérant les vœux exprimés par les représentants du commerce international et par d'autres milieux intéressés,

Désireux d'accorder des facilités aux marchandises destinées à être présentées à une exposition, une foire,

un congrès ou une manifestation similaire de caractère commercial, technique, religieux, éducatif, scientifique, culturel ou philanthropique,

Convaincus que l'adoption de règles générales relatives au régime douanier de ces marchandises apportera des avantages substantiels au commerce international et favorisera l'échange, sur le plan international, des idées et des connaissances,

Sont convenus de ce qui suit:

Chapitre I
Définitions

Article premier

Pour l'application de la présente Convention on entend:

a) par « manifestation »:

1) les expositions, foires, salons et manifestations similaires du commerce, de l'industrie, de l'agriculture et de l'artisanat;

2) les expositions ou manifestations organisées principalement dans un but philanthropique;

3) les expositions ou manifestations organisées principalement dans un but scientifique, technique, artisanal, artistique, éducatif ou culturel, sportif, religieux ou culturel, ou encore en vue d'aider les peuples à se mieux comprendre;

4) les réunions de représentants d'organisations ou de groupements internationaux;

5) les cérémonies et les manifestations de caractère officiel ou commémoratif;

à l'exception des expositions organisées à titre privé dans des magasins ou locaux commerciaux, en vue de la vente de marchandises étrangères;

b) par « droits à l'importation »: les droits de douane et tous autres droits et taxes perçus à l'importation ou à l'occasion de l'importation, ainsi que tous les droits d'accise et taxes intérieures dont sont passibles les marchandises importées, à l'exclusion toutefois des redevances et impositions qui sont limitées au coût approximatif des services rendus et qui ne constituent pas une protection indirecte des produits nationaux ou des taxes de caractère fiscal à l'importation;

c) par « admission temporaire »: l'importation temporaire en franchise de droits à l'importation, sans prohibitions ni restrictions d'importation, à charge de réexportation;

d) par « Conseil »: l'organisation instituée par la Convention portant création d'un Conseil de coopération douanière conclue à Bruxelles le 15 décembre 1950;

e) par « personne »: aussi bien une personne physique qu'une personne morale, à moins que le contexte n'en dispose autrement.

Chapitre II
Admission temporaire

Article 2

1. Bénéficient de l'admission temporaire:

a) les marchandises destinées à être exposées ou à faire l'objet d'une démonstration à une manifestation;

b) les marchandises destinées à être utilisées pour les besoins de la présentation des produits étrangers à une manifestation, telles que:

i) les marchandises nécessaires pour la démonstration des machines ou appareils étrangers exposés;

ii) le matériel de construction et de décoration, y compris l'équipement électrique, pour les stands provisoires d'exposants étrangers;

iii) le matériel publicitaire et de démonstration, destiné manifestement à être utilisé à titre de publicité pour les marchandises étrangères exposées, tel que les enregistrements sonores, films et diapositives, ainsi que l'appareillage nécessaire à leur utilisation;

c) le matériel — y compris les installations d'interprétation, les appareils d'enregistrement du son et les films à caractère éducatif, scientifique ou culturel — destiné à être utilisé aux réunions, conférences et congrès internationaux.

2. Les facilités visées au paragraphe 1 ci-dessus sont accordées à condition que:

a) les marchandises puissent être identifiées lors de leur réexportation;

b) le nombre ou la quantité d'articles identiques importés soit raisonnable compte tenu de leur destination;

c) les autorités douanières du Pays d'importation temporaire estiment que les conditions posées par la présente Convention seront remplies.

Article 3

Aussi longtemps qu'elles bénéficient des facilités prévues par la présente Convention et sauf si les lois et règlements du Pays d'importation temporaire le permettent, les marchandises placées en admission temporaire ne peuvent pas être:

a) prêtées, louées, ou utilisées moyennant rétribution;

b) transportées hors du lieu de la manifestation.

Article 4

1. Les marchandises placées en admission temporaire doivent être réexportées dans un délai de six mois à partir de la date de leur importation. Toutefois, les autorités douanières du Pays d'importation temporaire peuvent exiger, compte tenu des circonstances et notamment de la durée et de la nature de la manifestation, que les marchandises soient réexportées dans un délai plus court, mais qui doit couvrir, à tout le moins, une période d'un mois après la fin de la manifestation.

2. Nonobstant les dispositions du premier alinéa du présent article, les autorités douanières autorisent les intéressés à laisser dans le Pays d'importation temporaire les marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une manifestation ultérieure, à condition qu'ils se conforment aux dispositions des lois et règlements de ce Pays et que les marchandises soient réexportées dans un délai d'un an à partir de la date de leur importation.

3. Pour des raisons valables, les autorités douanières peuvent, dans les limites prévues par les lois et règlements en vigueur dans les Pays d'importation temporaire, soit accorder des délais plus longs que ceux prévus aux paragraphes 1 et 2 du présent article, soit proroger le délai initial.

4. Lorsque les marchandises placées en admission temporaire ne peuvent pas être réexportées par suite d'une saisie et que cette saisie n'a pas été pratiquée

à la requête de particuliers, l'obligation de réexportation prévue par le présent article est suspendue pendant la durée de la saisie.

Article 5

1. Nonobstant l'obligation de réexportation prévue dans la présente Convention, la réexportation des marchandises périssables, ou gravement endommagées ou de faible valeur, n'est pas exigée pourvu qu'elles soient, selon la décision des autorités douanières :

a) soumises aux droits à l'importation dus en l'espèce, ou

b) abandonnées, libres de tous frais, au Trésor public du Pays d'importation temporaire ; ou

c) détruites, sous contrôle officiel, sans qu'il puisse en résulter de frais pour le Trésor public du Pays d'importation temporaire.

2. Les marchandises placées en admission temporaire peuvent recevoir une destination autre que la réexportation et notamment être mises à la consommation intérieure, sous réserve qu'il soit satisfait aux conditions et aux formalités qui seraient appliquées, en vertu des lois et règlements du Pays d'importation temporaire, si elles étaient importées directement de l'étranger.

Chapitre III
Dispense du paiement des droits à l'importation

Article 6

1. Sauf pour les marchandises qui ont fait l'objet de réserves notifiées dans les conditions prévues à l'article 23 de la présente Convention, les droits à l'importation ne sont pas perçus, les prohibitions ou restrictions à l'importation ne sont pas appliquées et, si l'admission temporaire a été accordée, la réexportation n'est pas exigée, dans les cas suivants :

a) Petits échantillons représentatifs des marchandises étrangères exposées à une manifestation, y compris les échantillons de produits alimentaires et de boissons, importés comme tels ou obtenus à la manifestation à partir de marchandises importées en vrac, pourvu :

i) qu'il s'agisse de produits étrangers fournis gratuitement et qui servent uniquement à des distributions gratuites au public à la manifestation pour être utilisés ou consommés par les personnes à qui ils auront été distribués,

ii) que ces produits soient identifiables comme étant des échantillons à caractère publicitaire ne présentant qu'une faible valeur unitaire,

iii) qu'ils ne se prêtent pas à la commercialisation et qu'ils soient, le cas échéant, conditionnés en quantités nettement plus petites que celles contenues dans le plus petit emballage vendu au détail,

iv) que les échantillons de produits alimentaires et de boissons qui ne sont pas distribués dans des emballages conformément à l'alinéa (iii) ci-dessus soient consommés à la manifestation, et

v) que la valeur globale et la quantité des marchandises soient raisonnables, de l'avis des autorités douanières du Pays d'importation, eu égard à la nature de la manifestation, au nombre de visiteurs, et à l'importance de la participation de l'exposant à la manifestation ;

b) Marchandises importées uniquement en vue de leur démonstration, ou pour la démonstration de machines et appareils étrangers présentés à la manifestation, et qui sont consommées ou détruites au cours de ces démonstrations, pourvu que la valeur globale et la quantité des marchandises soient raisonnables, de l'avis des autorités douanières du Pays d'importation, eu égard à la nature de la manifestation, au nombre de visiteurs et à l'importance de la participation de l'exposant à la manifestation ;

c) Produits de faible valeur, utilisés pour la construction, l'aménagement et la décoration des stands provisoires des étrangers exposant à la manifestation (peintures, vernis, papiers de tenture, etc.) détruits du fait de leur utilisation ;

d) Imprimés, catalogues, prospectus, prix-courants, affiches publicitaires, calendriers (illustrés ou non) et photographies non encadrées, destinés manifestement à être utilisés à titre de publicité pour les marchandises étrangères exposées à la manifestation, pourvu :

i) qu'il s'agisse de produits étrangers fournis gratuitement et qui servent uniquement à des distributions gratuites au public sur le lieu de la manifestation,

ii) que la valeur globale et la quantité des marchandises soient raisonnables, de l'avis des autorités douanières du Pays d'importation, eu égard à la nature de la manifestation, au nombre de visiteurs et à l'importance de la participation de l'exposant à la manifestation.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus ne sont pas applicables aux boissons alcooliques, aux tabacs et aux combustibles.

Article 7

Sont exonérés des droits à l'importation et ne sont soumis à aucune prohibition ou restriction d'importation les dossiers, archives, formules et autres documents destinés à être utilisés comme tels au cours ou à l'occasion de réunions, conférences ou congrès internationaux.

Chapitre IV
Simplification des formalités

Article 8

Chaque Partie contractante réduit au minimum les formalités douanières afférentes aux facilités prévues par la présente Convention et publie, dans les plus brefs délais, les règlements qu'elle édicte au sujet de ces formalités.

Article 9

1. Lorsqu'une Partie contractante exige la constitution d'une garantie afin de s'assurer de l'exécution des conditions requises pour bénéficier des facilités prévues par la présente Convention, le montant de cette garantie ne peut excéder de plus de 10% celui des droits à l'importation exigibles.

2. Toutefois, cette Partie contractante s'efforcera d'accepter, dans tous les cas où cela sera possible, la substitution d'une garantie globale fournie par les organisateurs de la manifestation ou par toute autre personne agréée par les autorités douanières, aux garanties individuelles qui pourraient être exigées en application des dispositions de l'alinéa précédent.

Article 10

1. A l'entrée comme à la sortie, la vérification et le dédouanement des marchandises qui vont être ou qui ont été présentées ou utilisées à une manifestation sont effectués, dans tous les cas où cela est possible et opportun, sur les lieux de cette manifestation.

2. Chaque Partie contractante s'efforcera, dans tous les cas où elle l'estimera utile, compte tenu de l'importance de la manifestation, d'ouvrir pour une durée raisonnable, un bureau de douane sur les lieux de la manifestation organisée sur son territoire.

3. La réexportation de marchandises placées en admission temporaire peut s'effectuer en une ou en plusieurs fois et par tout bureau de douane ouvert à ces opérations, même s'il est différent du bureau d'importation, sauf si l'importateur s'engage, afin de bénéficier d'une procédure simplifiée, à réexporter les marchandises par le bureau d'importation.

CHAPITRE V

Dispositions diverses

Article 11

Les produits accessoirement obtenus au cours de la manifestation, à partir de marchandises importées temporairement, à l'occasion de la démonstration de machines ou d'appareils exposés, sont soumis aux dispositions de la présente Convention.

Article 12

Les dispositions de la présente Convention établissent des facilités minima et ne mettent pas obstacle à l'application de facilités plus grandes que certaines Parties contractantes accordent ou accorderaient soit par des dispositions unilatérales, soit en vertu d'accords bilatéraux ou multilatéraux.

Article 13

Pour l'application de la présente Convention, les territoires des Parties contractantes qui forment une union douanière ou économique peuvent être considérés comme un seul territoire.

Article 14

Les dispositions de la présente Convention ne mettent pas obstacle à l'application :

a) des dispositions nationales ou conventionnelles non douanières concernant l'organisation de manifestations;

b) des prohibitions et restrictions dérivant des lois et règlements nationaux et fondées sur des considérations de moralité ou d'ordre publics, de sécurité publique, d'hygiène ou de santé publiques ou sur des considérations d'ordre vétérinaire ou phytopathologique, ou se rapportant à la protection des brevets, marques de fabrique et droits d'auteur et de reproduction.

Article 15

Toute infraction aux dispositions de la présente Convention, toute substitution, fausse déclaration ou manœuvre ayant pour effet de faire bénéficier indûment une personne ou un objet des facilités prévues par la présente Convention, expose le contrevenant, dans le Pays où l'infraction est commise, aux sanctions prévues par les lois et règlements de ce Pays et, le cas échéant, au paiement des droits à l'importation exigibles.

CHAPITRE VI

Clauses finales

Article 16

1. Les Parties contractantes se réunissent lorsqu'il est nécessaire pour examiner les conditions dans lesquelles la présente Convention est appliquée afin, notamment, de rechercher les mesures propres à en assurer l'interprétation et l'application uniformes.

2. Ces réunions sont convoquées par le secrétaire général du Conseil, sur la demande d'une Partie contractante, et, sauf décision contraire des Parties contractantes, elles se tiennent au siège du Conseil.

3. Les Parties contractantes établissent le règlement intérieur de leurs réunions. Les décisions des Parties contractantes sont prises à la majorité des deux tiers de celles qui sont présentes et qui prennent part au vote.

4. Les Parties contractantes ne peuvent valablement se prononcer sur une question que si plus de la moitié d'entre elles sont présentes.

Article 17

1. Tout différend entre Parties contractantes en ce qui concerne l'interprétation ou l'application de la présente Convention est, autant que possible, réglé par voie de négociations directes entre lesdites Parties.

2. Tout différend qui n'est pas réglé par voie de négociations directes est porté, par les parties en cause, devant les Parties contractantes, réunies dans les conditions prévues, à l'article 16 de la présente Convention, qui examinent le différend et font des recommandations en vue de son règlement.

3. Les parties au différend peuvent convenir d'avance d'accepter les recommandations des Parties contractantes.

Article 18

1. Tout Etat membre du Conseil et tout Etat membre de l'Organisation des Nations Unies ou de ses institutions spécialisées peut devenir Partie contractante à la présente Convention :

a) en la signant, sans réserve de ratification ;

b) en déposant un instrument de ratification après l'avoir signée sous réserve de ratification ; ou

c) en y adhérant.

2. La présente Convention est ouverte jusqu'au 31 mars 1962, au siège du Conseil, à Bruxelles, à la signature des Etats visés au paragraphe 1 du présent article. Après cette date, elle sera ouverte à leur adhésion.

3. Dans le cas prévu au paragraphe 1 *b*) du présent article, la Convention est soumise à la ratification des Etats signataires conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives.

4. Tout Etat non membre des organisations visées au paragraphe 1 du présent article, auquel une invitation est adressée à cet effet par le secrétaire général du Conseil, sur la demande des Parties contractantes, peut devenir Partie contractante à la présente Convention en y adhérant après son entrée en vigueur.

5. Les instruments de ratification ou d'adhésion sont déposés auprès du secrétaire général du Conseil.

Article 19.

1. La présente Convention entre en vigueur trois mois après que cinq des Etats mentionnés au paragraphe 1 de l'article 18 de la présente Convention l'ont signée sans réserve de ratification ou ont déposé leur instrument de ratification ou ont déposé leur instrument de ratification ou d'adhésion.

2. A l'égard de tout Etat qui ratifie la présente Convention ou y adhère, après que cinq Etats on soit signé la Convention sans réserve de ratification, soit déposé leur instrument de ratification ou d'adhésion, la présente Convention entre en vigueur trois mois après le dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion dudit Etat.

Article 20.

1. La présente Convention est conclue pour une durée illimitée. Toutefois, toute Partie contractante peut la dénoncer a tout moment après la date de son entrée en vigueur, telle qu'elle est fixée à l'article 19 de la présente Convention.

2. La dénonciation est notifiée par un instrument écrit déposé auprès du secrétaire général du Conseil.

3. La dénonciation prend effet six mois après la réception de l'instrument de dénonciation par le secrétaire général du Conseil.

Article 21.

1. Les Parties contractantes, réunies dans les conditions prévues à l'article 16 ci-dessus, peuvent recommander des amendements à la présente Convention.

2. Le texte de tout amendement ainsi recommandé est communiqué par le secretaire général du Conseil à toutes les Parties contractantes, à tous les autres Etats signataires ou adhérents, au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et à l'UNESCO.

3. Dans un délai de six mois à compter de la date de la communication de l'amendement recommandé, toute Partie contractante peut faire connaître au secrétaire général du Conseil:

a) soit qu'elle a une objection à l'amendement recommandé;

b) soit que, bien qu'elle ait l'intention d'accepter l'amendement recommandé, les conditions nécessaires à cette acceptation ne se trouvent pas encore remplies dans son Pays.

4. Tant qu'une Partie contractante qui a adressé la communication prévue ci-dessus au paragraphe 3 *b*) n'a pas notifié au secrétaire général du Conseil son acceptation, elle peut, pendant un délai de neuf mois à partir de l'expiration du délai de six mois prévu au paragraphe 3 du présent article, présenter une objection à l'amendement recommandé.

5. Si une objection à l'amendement recommandé est formulée dans les conditions prévues aux paragraphes 3 et 4 du présent article, l'amendement est considéré comme n'avant pas été accepté et reste sans effet.

6. Si aucune objection à l'amendement recommandé n'a été formulée dans les conditions prévues aux paragraphes 3 et 4 du présent article, l'amendement est réputé accepté à la date suivante:

a) lorsque aucune Partie contractante n'a adressé de communication en application du paragraphe 3 *b*) du présent article, à l'expiration du délai de six mois visé à ce paragraphe 3);

b) lorsqu'une ou plusieurs Parties contractantes ont adressé une communication en application du paragraphe 3 *b*) du présent article, à la plus rapprochée des deux dates suivantes:

i) date à laquelle toutes les Parties contractantes ayant adressé une telle communication ont notifié au secrétaire général du Conseil leur acceptation de l'amendement recommandé, cette date étant toutefois reportée à l'expiration du délai de six mois visé au paragraphe 3 du présent article si toutes les acceptations on été notifiées antérieurement à cette expiration;

ii) date d'expiration du délai de neuf mois visé au paragraphe 4 du présent article.

7. Tout amendement réputé accepté entre en vigueur six mois après la date à laquelle il a été réputé accepté.

8. Le secrétaire général du Conseil notifie le plus tôt possible à toutes les Parties contractantes toute objection formulée conformément au paragraphe 3 *a*) du présent article ainsi que toute communication adressée conformément au paragraphe 3 *b*). Il fait savoir ultérieurement à toutes les Parties contractantes si la ou les Parties contractantes qui ont adressé une telle communication élèvent une objection contre l'amendement recommandé ou l'acceptent.

9. Tout Etat qui ratifie la présente Convention ou y adhère est réputé avoir accepté les amendements entrés en vigueur à la date du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion.

Article 22.

1. Tout Etat peut, soit au moment de la signature sans réserve de ratification, de la ratification ou de l'adhésion, soit ultérieurement, notifier au secrétaire général du Conseil que la présente Convention s'étend à l'ensemble ou à certains des territoires dont les relations internationales sont placées sous sa responsabilité; la Convention est applicable auxdits territoires trois mois après la date de réception de cette notification par le secrétaire général du Conseil, mais pas avant la date d'entrée en vigueur de la présente Convention à l'égard de cet Etat.

2. Tout Etat ayant, en vertu du paragraphe 1 du présent article, accepté la présente Convention pour un territoire dont les relations internationales sont placées sous sa responsabilité, peut notifier au secrétaire général du Conseil conformément aux dispositions de l'article 20 de la présente Convention, que ce territoire cessera d'appliquer la Convention.

Article 23.

1. Tout Etat peut déclarer au moment où il signe ou ratifie la présente Convention ou y adhère, ou bien, après être devenu Partie contractante à la Convention, notifier au secrétaire général du Conseil qu'il ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 6, paragraphe 1, alinéa *a*), de la présente Convention. Ces déclarations et notifications doivent indiquer explicitement les marchandises à l'égard desquelles la réserve est formulée. Les notifications adressées au secrétaire général prennent effet le quatre-vingt dixième jour après qu'elles ont été reçues par le secrétaire général.

2. Si une Partie contractante formule une réserve conformément au paragraphe 1 du présent article, les autres Parties contractantes ne sont pas liées par les dispositions de l'article 6, paragraphe 1, alinéa *a*) de la présente Convention à l'égard de cette Partie contractante en ce qui concerne les marchandises spécifiées dans cette réserve.

3. Toute Parties contractante qui a formulé une réserve conformément au paragraphe 1 du présent article, peut à tout moment lever cette réserve par notification au secrétaire général du Conseil.

4. Aucune autre réserve à la présente Convention n'est admise.

Article 24.

Le secrétaire général du Conseil notifie à toutes les Parties contractantes ainsi qu'aux autres Etats signataires ou adhérents, au Secrétaire général des Nations Unies et à l'UNESCO:

a) les signatures, ratifications et adhésions visées à l'article 18;

b) la date à laquelle la présente Convention entre en vigueur conformément à l'article 19;

c) les dénonciations et annulations notifiées conformément à l'article 20;

d) les amendements réputés acceptés conformément à l'article 21 ainsi que la date de leur entrée en vigueur;

e) les déclarations et notifications reçues conformément à l'article 22;

f) les déclarations et notifications reçues conformément à l'article 23, paragraphes 1 et 3, ainsi que la date à laquelle les réserves entrent en vigueur ou celle à compter de laquelle elles sont levées.

Article 25.

Conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, la présente Convention sera enregistrée au Secrétariat des Nations Unies à la requête du secrétaire général du Conseil.

En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés ont signé la présente Convention.

FAIT à Bruxelles, le huit juin mil neuf cent soixante et un, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé auprès du Secrétaire général du Conseil qui en transmettra à tous les Etats visés au paragraphe 1 de l'article 18 de la présente Convention, des copies certifiées conformes.

Pour l'Allemagne (Rép. Féd. d'):

Pour l'Australie:

Pour l'Autriche:

Pour la Belgique:

Pour la Birmanie:

Pour le Brésil:

Pour le Canada:

Pour Ceylan:

Pour le Chili:

Pour Cuba:

Pour le Danemark:

Pour la République Dominicaine:

Pour l'Espagne:

Pour les Etats-Unis d'Amerique:

Pour la Finlande:

Pour la France:

Pour le Ghana:

Pour la Grèce:

Pour Haïti:

Pour l'Inde:

Pour l'Indonésie:

Pour l'Iran:

Pour l'Irlande:

Pour Israël:

Pour l'Italie:

Pour le Japon:

Pour le Liban:

Pour le Luxembourg:

Pour la Malaisie (Fédération de):

Pour le Nicaragua:

Pour le Nigéria:

Pour la Norvège:

Pour la Nouvelle-Zélande:

Pour le Pakistan:

Pour les Pays Bas (Royaume des):

Pour le Pérou:

Pour le Portugal:

Pour la République Arabe Unie:

Pour la République Sud-Africaine:

Pour la Rhodésie et le Nyassaland (Fédération):

Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord:

Pour la Sierra Leone:

Pour le Soudan:

Pour la Suède:

Pour la Suisse:

Pour la Tchécoslovaquie:

Pour la Turquie:

Pour l'Uruguay:

Pour la Yougoslavie:

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PICCIONI

LEGGE 21 febbraio 1963, n. 491.
Assegnazione in uso di immobili del patrimonio dello Stato e vendita delle relative scorte all'Università degli studi di Pisa.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione delle finanze è autorizzata:

a) ad assegnare in uso gratuito e perpetuo all'Università degli studi di Pisa i terreni appartenenti al patrimonio dello Stato, facenti parte della tenuta di Tombolo, già in dotazione della Corona, indicati nella planimetria allegata alla presente legge ed aventi complessivamente l'estensione di ettari 1.549 circa. Nella assegnazione sono anche compresi i fabbricati che insistono sui terreni medesimi;

b) a vendere, al prezzo di mercato, alla stessa Università degli studi di Pisa le scorte vive e morte dei terreni e dei fabbricati di cui alla precedente lettera *a*).

Sono escluse dall'assegnazione le aree della stazione radio e le relative antenne e pertinenze. L'Università degli studi di Pisa nell'uso del terreno circostante a dette aree deve attenersi alle prescrizioni e limitazioni che saranno necessarie per il funzionamento e la manutenzione dell'intero complesso radio.

Art. 2.

L'Amministrazione delle finanze è autorizzata a vendere in favore degli Enti locali territoriali parte dei terreni, indicati nella planimetria allegata alla presente legge, il cui uso non sia ritenuto necessario per le attività istituzionali dell'Università degli studi di Pisa.

Detti terreni potranno essere adibiti per l'insediamento di attività economiche e sociali e per lo sviluppo urbanistico sulla base di un piano di utilizzazione interessante il comprensorio, predisposto dal comune di Pisa, nonchè dal comune di Collesalvetti per l'area che ricade nella sua giurisdizione.

Art. 3.

I beni di cui alla lettera *a*) del precedente articolo 1 da destinarsi esclusivamente per gli scopi di carattere didattico e scientifico perseguiti dall'Università nel campo delle attività agrarie non possono essere subconcessi.

L'Università ha l'obbligo di eseguire, con diritto soltanto al rimborso delle spese vive, tutte le colture a carattere sperimentale che potranno essere richieste dalle Amministrazioni dello Stato.

Art. 4.

L'Università di Pisa, nello svolgimento delle attività di cui al precedente articolo, deve uniformarsi alle norme vigenti per la tutela delle zone boschive e delle bellezze naturali.

Art. 5.

Le concessioni in atto alla data di assegnazione degli immobili rimangono in vigore fino alla loro scadenza ed i relativi canoni annuali sono di pertinenza della Amministrazione dei beni demaniali già di dotazione della Corona ad essa spettano anche, limitatamente all'annata agraria in corso alla data di assegnazione i frutti dei terreni condotti direttamente dall'Amministrazione od a mezzadria.

Art 6.

Il personale in attività di servizio presso la tenuta di Tombolo, appartenente ai ruoli ad esaurimento per il servizio tecnico agrario ed al ruolo dei salariati, è trasferito alle dipendenze del Ministero della pubblica istruzione ed è inquadrato, con carriera e qualifica pari a quelle da esso rivestite e con l'anzianità di ruolo e di qualifica già maturata, nei ruoli corrispondenti del personale già addetto al soppresso Commissariato per i servizi del Ministero della Real Casa e per la amministrazione dei beni già costituenti la dotazione della Corona o nei ruoli degli operai dello Stato.

Art. 7.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti, in relazione all'articolo 6 della presente legge, al trasferimento dei fondi dallo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze a quello del Ministero della pubblica istruzione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 febbraio 1963

SEGNI

FANFANI — TRABUCCHI — TREMELLONI — GUI

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1963, n. 492.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia del Corpus Domini e di San Giuseppe Operaio, in località Foppenico del comune di Calolziocorte (Bergamo).

N. 492. Decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Bergamo in data 25 aprile 1962, integrato con dichiarazione del 27 settembre 1962, relativo alla erezione della Parrocchia del Corpus Domini e di San Giuseppe Operaio, in località Foppenico del comune di Calolziocorte (Bergamo), ed al riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della Parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli:* Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *marzo* 1963
Atti del Governo, registro n. 167, *foglio n.* 3. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 1963, n. 493.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Vicaria curata autonoma di Sant'Antonio Abate, in località Mugliano del comune di Arezzo.

N. 493. Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Arezzo in data 1° gennaio 1962, integrato con dichiarazione del 3 ottobre 1962, relativo alla erezione della Vicaria curata autonoma di Sant'Antonio Abate, in località Mugliano del comune di Arezzo.

Visto, *il Guardasigilli:* Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *marzo* 1963
Atti del Governo, registro n. 157, *foglio n.* 4. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 1963, n. 494.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Vicaria curata autonoma di Sant'Atanasio, in frazione Bassi del comune di Frabosa Soprana (Cuneo).

N. 494. Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Mondovì in data 15 marzo 1962, relativo alla erezione della Vicaria curata autonoma di Sant'Atanasio, in frazione Bassi del comune di Frabosa Soprana (Cuneo).

Visto, *il Guardasigilli:* Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *marzo* 1963
Atti del Governo, registro n. 167, *foglio n.* 5. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 febbraio 1963, n. 495.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Santa Caterina Vergine Alessandrina e Martire, in località Tarallo del comune di Loreto Aprutino (Pescara).

N. 495. Decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Penne-Pescara in data 15 settembre 1962, integrato con tre dichiarazioni del 26 stesso mese ed anno, relativo alla erezione della Parrocchia di Santa Caterina Vergine Alessandrina e Martire, in località Tarallo del comune di Loreto Aprutino (Pescara).

Visto, *il Guardasigilli:* Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *aprile* 1963
Atti del Governo, registro n. 167, *foglio n.* 59. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 febbraio 1963, n. 496.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Giovanni Bosco Confessore, in località Villa Verrocchio del comune di Montesilvano (Pescara).

N. 496. Decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Penne-Pescara in data 15 settembre 1962, integrato con tre dichiarazioni del 26 stesso mese ed anno, relativo alla erezione della Parrocchia di San Giovanni Bosco Confessore, in località Villa Verrocchio del comune di Montesilvano (Pescara).

Visto, *il Guardasigilli:* Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *aprile* 1963
Atti del Governo, registro n. 167, *foglio n.* 60. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1963.

Modalità delle convenzioni regolanti i rapporti per il passaggio di proprietà delle case costruite dagli enti autorizzati in dipendenza del terremoto dell'agosto 1962.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 5 ottobre 1962, n. 1431, recante provvedimenti per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1962, n. 1465 e 4 dicembre 1962, n. 1829, con cui sono stati determinati i Comuni nei quali trova applicazione la citata legge n. 1431;

Considerato che gli alloggi costruiti in base ad apposito piano della gestione INA-Casa e del Comitato per la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli nelle zone sinistrate e non assegnati agli aventi titolo, devono essere trasferiti in proprietà agli Istituti autonomi per le case popolari competenti per territorio;

Considerato che, a norma dell'ultimo comma dell'articolo 12 della ripetuta legge 5 ottobre 1962, n. 1431, devono essere stabilite dal Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro, le modalità delle convenzioni regolanti i rapporti finanziari fra gli enti interessati relativi al passaggio di proprietà di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

Il trasferimento in proprietà degli alloggi indicati nel penultimo comma dell'art. 12 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, dalla gestione INA-Casa e dal Comitato di attuazione del piano per la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli agli Istituti auto-

nomi per le case popolari, competenti per territorio, sarà effettuato mediante apposite convenzioni con le modalità di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

Le convenzioni determineranno, per ciascun alloggio, la quota di riscatto ovvero il canone di locazione, in base alle leggi regolanti, rispettivamente, la Gestione e il Comitato anzidetto.

Art. 3.

In conseguenza del trasferimento in proprietà gli Istituti autonomi per le case popolari dovranno versare alla gestione INA-Casa, ovvero al Comitato di attuazione del piano per la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli, per ogni alloggio ottenuto, la quota di riscatto che l'assegnatario è tenuto a corrispondere o, se questi non abbia chiesto il riscatto, l'ammontare del canone di locazione per il periodo di 30 anni, al netto delle spese generali.

Art. 4.

Fino a quando gli Istituti autonomi per le case popolari non avranno completato il versamento previsto dall'art. 3, in riferimento a tutti gli alloggi in essi compresi, gli edifici o quella parte di essi che contiene gli alloggi in parola, non potranno subire trasformazioni se non in seguito ad autorizzazione della Gestione ovvero del Comitato.

Art. 5.

L'ammontare delle spese generali dovrà essere fissato entro i limiti e con il rispetto dei criteri previsti dall'art. 21 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, delle disposizioni sull'edilizia popolare.

Art. 6.

Le convenzioni fruiranno delle esenzioni fiscali previste dall'art. 28 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431.

Roma, addì 2 marzo 1963

Il Ministro per i lavori pubblici
SULLO

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

(2987)

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1963.

Approvazione dell'ottavo elenco dei Comuni obbligati a redigere il piano regolatore generale del proprio territorio.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 8 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150;

Vista la legge 20 marzo 1959, n. 144;

Visto i voti numeri 225 e 561 emessi dal Consiglio superiore dei lavori pubblici rispettivamente nelle adunanze del 12 gennaio e del 16 marzo 1961;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato, come appresso, l'ottavo elenco dei Comuni obbligati a redigere il piano regolatore del proprio territorio, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nelle leggi indicate nelle premesse:

Piemonte: 1) Pinerolo, 2) Gozzano.

Lombardia: 3) Albano Sant'Alessandro, 4) Almè, 5) Almenno San Bartolomeo, 6) Almenno San Salvatore, 7) Alzano Lombardo, 8) Azzano San Paolo, 9) Brembate Sopra, 10) Curno, 11) Grassobbio, 12) Gorle, 13) Lallio, 14) Mozzo, 15) Nembro, 16) Orio al Serio, 17) Paladina, 18) Ponteranica, 19) Scanzorosciate, 20) Presezzo, 21) Ranica, 22) Seriate, 23) Sorisole, 24) Stezzano, 25) Torre Boldone, 26) Torre de' Roveri, 27) Treviolo, 28) Valbrembo, 29) Villa d'Almè, 30) Villa di Serio, 31) Zanica.

Veneto: 32) Preganziol, 33) Peschiera del Garda, 34) Brenzone, 35) Torri del Benaco, 36) Bardolino, 37) Lazise, 38) Castelnuovo di Verona, 39) San Zeno di Montagna, 40) Costermano, 41) Affi, 42) Cavaion Veronese, 43) Arzignano, 44) Thiene, 45) Pove del Grappà, 46) Mogliano Veneto, 47) Altavilla Vicentina, 48) Creazzo, 49) Sovizzo, 50) Montecchio Maggiore, 51) Perarolo di Cadore, 52) Ospitale di Cadore, 53) Zoppè, 54) Zoldo Alto, 55) Forno di Zoldo, 56) Erto e Casso, 57) Longarone, 58) Soverzene, 59) Ponte nelle Alpi, 60) Chies d'Alpago, 61) Puos d'Alpago, 62) Farra d'Alpago, 63) Tambre d'Alpago, 64) Villafranca Padovana, 65) Limena, 66) Vigodarzere, 67) Cadoneghe, 68) Vigonovo, 69) Vigonza, 70) Saonara, 71) Legnaro, 72) Torreglia.

Liguria: 73) Andora, 74) Rio Maggiore, 75) Vernazza, 76) Monterosso al Mare, 77) Sori, 78) Bogliasco, 79) Dego, 80) Cairo Montenotte, 81) Carcare, 82) Altare, 83) Quiliano.

Toscana: 84) Vaiano, 85) Cantagallo.

Lazio: 86) Ponza, 87) Cave.

Campania: 88) Roccamonfina.

Puglia: 89) Isole Tremiti.

Lucania: 90) Policoro.

I Comuni compresi nel presente elenco debbono compilare il piano regolatore generale del proprio territorio e presentarlo al Ministero dei lavori pubblici per l'approvazione entro due anni dalla data del presente decreto.

Art. 2.

Il comune di Montalbano Jonico è eliminato dal secondo elenco dei Comuni obbligati a redigere il piano regolatore generale del proprio territorio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 marzo 1963

Il Ministro per i lavori pubblici
SULLO

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

(2989)

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1963.

Autorizzazione alla Banca popolare pesarese, con sede in Pesaro, ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio ad alcuni Comuni della provincia di Pesaro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1927, n. 1760, e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928 e le successive modificazioni e integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto in data 10 marzo 1948, con il quale la Banca popolare pesarese, con sede in Pesaro, è stata autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di esercizio, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio di Gabicce a Mare (frazione del comune di Gabicce) e in quello dei comuni di Mombaroccio, Montelabbate, Sant'Angelo di Lizzola, Tavoleto e Tavullia;

Vista la domanda presentata dalla stessa Banca;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Banca popolare pesarese, con sede in Pesaro, col proprio decreto in data 10 marzo 1948, di che in premessa, è estesa al territorio dei comuni di Sassocorvaro, Pergola, Montefelcino, Pesaro e Fano, tutti in provincia di Pesaro.

Oltre che nei casi previsti negli articoli 37, terzo comma, e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione e quella citata in premessa potranno essere revocate, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca popolare pesarese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° aprile 1963

Il Ministro: TREMELLONI

(3009)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1963.

Modalità per ottenere il riscatto degli alloggi costruiti in dipendenza del terremoto dell'agosto 1962.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 5 ottobre 1962, n. 1431;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1962, n. 1465;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1962, n. 1829;

Considerato che, giusta l'art. 13, primo comma, della citata legge 5 ottobre 1962, n. 1431, i senza tetto assegnatari degli alloggi costruiti, nell'ambito dei territori cui si applica la legge stessa, dalla Gestione case per i lavoratori e dal Comitato di attuazione del piano per la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli, possono ottenere il riscatto sia dagli enti medesimi sia dai cessionari Istituti autonomi per le case popolari;

Considerato che, ai sensi dell'art. 13, secondo comma, gli assegnatari, che siano proprietari aventi diritto al contributo previsto dall'art. 3, in quanto abbiano tra l'altro presentato nei termini la prescritta domanda, possono chiedere l'applicazione della procedura prevista dall'art. 14, relativamente all'alloggio assegnato;

Considerato che, a norma del ripetuto art. 13, devono essere stabilite le modalità cui gli enti e gli assegnatari dovranno attenersi;

Decreta:

Art. 1.

Gli assegnatari, con diritto di riscatto, degli alloggi indicati nel primo comma dell'art. 13 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, qualora siano proprietari aventi diritto al contributo previsto dall'art. 3 della legge stessa, possono fruire del contributo senz'obbligo di provvedere alla riparazione o alla ricostruzione dei propri alloggi danneggiati o distrutti dal terremoto, purchè facciano cessione del contributo stesso agli enti dai quali hanno avuto assegnato l'alloggio.

Art. 2.

L'importo del contributo sarà conteggiato a scomputo di quanto dovuto dall'assegnatario a titolo di riscatto dell'alloggio.

L'importo del contributo sarà ridotto dall'ammontare del prezzo di riscatto dell'alloggio qualora il contributo stesso risulti superiore a quest'ultimo.

Art. 3.

Potrà essere ceduto il contributo afferente ad una sola unità immobiliare distrutta o danneggiata dal terremoto dell'agosto 1962.

Art. 4.

Per conseguire il contributo, il proprietario sinistrato dovrà farne documentata istanza all'Ufficio del genio civile territorialmente competente, entro il termine indicato dall'art. 29 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431

Art. 5.

L'atto di cessione del contributo sarà notificato al competente Provveditorato regionale alle opere pubbliche, che, riconosciuta regolare la documentazione amministrativa e tecnica prodotta dall'interessato, emetterà il decreto di concessione del contributo.

Il pagamento all'ente cessionario sarà disposto in misura non superiore subordinatamente alla presentazione di copia del contratto di concessione dell'alloggio con patto di riscatto.

Roma, addì 2 aprile 1963

Il Ministro: SULLO

(2988)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Bosaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 1° aprile 1963, il comune di Bosaro (Rovigo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2854)

Autorizzazione al comune di Vallermosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 2 aprile 1963, il comune di Vallermosa (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.385.828, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2957)

Autorizzazione al comune di Torre le Nocelle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 2 aprile 1963, il comune di Torre le Nocelle (Avellino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.325.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2958)

Autorizzazione al comune di Sannicandro di Bari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 2 aprile 1963, il comune di Sannicandro di Bari (Bari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2961)

Autorizzazione al comune di Doberdò del Lago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 2 aprile 1963, il comune di Doberdò del Lago (Gorizia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.692.604, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2965)

Autorizzazione al comune di Capriva del Friuli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 2 aprile 1963, il comune di Capriva del Friuli (Gorizia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.254.960, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2967)

Autorizzazione al comune di Simala ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 2 aprile 1963, il comune di Simala (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.990.450, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2959)

Autorizzazione al comune di Sedilo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 2 aprile 1963, il comune di Sedilo (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2960)

Autorizzazione al comune di Alvito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 2 aprile 1963, il comune di Alvito (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.865.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2962)

Autorizzazione al comune di Vico nel Lazio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 2 aprile 1963, il comune di Vico nel Lazio (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2963)

Autorizzazione al comune di Villa Santa Lucia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 2 aprile 1963, il comune di Villa Santa Lucia (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.380.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2964)

Autorizzazione al comune di Cormons ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 2 aprile 1963, il comune di Cormons (Gorizia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.601.157, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2966)

Autorizzazione al comune di Viticuso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 2 aprile 1963, il comune di Viticuso (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.409.800, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2968)

Autorizzazione al comune di Lisciano Niccone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 2 aprile 1963, il comune di Lisciano Niccone (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2970)

Autorizzazione al comune di Barbara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 2 aprile 1963, il comune di Barbara (Ancona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.835.890, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2969)

Autorizzazione al comune di Panicale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 2 aprile 1963, il comune di Panicale (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2971)

Autorizzazione al comune di Vernole ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1963, il comune di Vernole (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2972)

Autorizzazione al comune di Tiggiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1963, il comune di Tiggiano (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2973)

Autorizzazione al comune di Veglie ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1963, il comune di Veglie (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.040.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2974)

Autorizzazione al comune di Macerata Campania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1963, il comune di Macerata Campania (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.480.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2976)

Autorizzazione al comune di San Giorgio del Sannio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1963, il comune di San Giorgio del Sannio (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.630.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2975)

Autorizzazione al comune di San Mauro di Saline ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1963, il comune di San Mauro di Saline (Verona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2977)

Autorizzazione al comune di Selva di Progno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1963, il comune di Selva di Progno (Verona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.680.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2978)

Autorizzazione al comune di Veronella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1963, il comune di Veronella (Verona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2979)

Autorizzazione al comune di Roverchiara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1963, il comune di Roverchiara (Verona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2980)

Autorizzazione al comune di Badia Calavena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1963, il comune di Badia Calavena (Verona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2981)

Autorizzazione al comune di Boschi Sant'Anna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1963, il comune di Boschi Sant'Anna (Verona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2982)

Autorizzazione al comune di Brentino Belluno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1963, il comune di Brentino Belluno (Verona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2983)

Autorizzazione al comune di Monteforte d'Alpone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1963, il comune di Monteforte d'Alpone (Verona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2984)

Autorizzazione al comune di Mezzane di Sotto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1963, il comune di Mezzane di Sotto (Verona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2985)

Autorizzazione al comune di Esporlatu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 2 aprile 1963, il comune di Esporlatu (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2986)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevute di titoli di Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 20.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 728 mod. 241 D.P. — Data: 13 novembre 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale della tesoreria di Genova — Intestazione: Giuseppe Garibaldi fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: al portatore 5 — Capitale L. 20.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2827 mod. 25-A D.P. — Data: 4 febbraio 1963 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento del Debito pubblico — Intestazione: Pompili Vincenzo fu Alberto — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 20.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 67 mod. 241 D.P. — Data: 26 gennaio 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale della tesoreria di Avellino — Intestazione: Aquino Raffaele di Salvatore — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 54 mod. 241 D.P. — Data: 16 aprile 1958 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale della tesoreria di Reggio Calabria — Intestazione: Arena Francesco, nato a Palmi il 6 novembre 1908 — Titoli del Debito pubblico: al portatore 9 — Capitale L. 161.300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2532 mod. 25-A D.P. — Data: 16 febbraio 1962 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento del Debito pubblico — Intestazione: Granini Angela, nata a Velletri il 3 dicembre 1909 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 15.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6 mod. 241 D.P. — Data: 12 luglio 1962 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale della tesoreria di Messina — Intestazione: Caligiore Gaetano, nato a Palazzolo Acreide il 19 gennaio 1890 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 35.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 166 mod. 241 D.P. — Data: 25 luglio 1962 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale della tesoreria di Napoli — Intestazione: Buonocore Girolamo, nato in Arola il 1° ottobre 1878 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 29.300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 45 mod. 241 D.P. — Data: 20 agosto 1962 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale della tesoreria di Avellino — Intestazione: Vitale Gabriella, nata in Aquilonia il 9 gennaio 1908 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 50.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 137 mod. 241 D.P. — Data: 25 ottobre 1962 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale della tesoreria di Avellino — Intestazione: Candela Carmela, nata a Volturara Irpinia il 15 ottobre 1898 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 12.200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 635 mod. cambio red. — Data: 11 dicembre 1962 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione di tesoreria provinciale di Milano — Intestazione: Rigo Carmen, nata a Lione (Francia) il 19 ottobre 1909 — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 20.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 134 mod. 241 D.P. — Data: 10 maggio 1960 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale della tesoreria di Cosenza — Intestazione: Rizzuti Antonio, nato a Rossano il 15 marzo 1906 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 2 — Capitale L. 20.700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 30 mod. 241 D.P. — Data: 11 agosto 1962 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale della tesoreria di Caserta — Intestazione: Valentino Felice, nato a Maddaloni il 25 maggio 1903 — Titoli del Debito pubblico: al portatore 4 — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 15 mod. 241 D.P. — Data: 18 ottobre 1960 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale della tesoreria di Reggio Calabria — Intestazione: Ligato Francesco Benito, nato a Melito P.S. il 19 luglio 1931; Ligato Pasquale Giuseppe, nato a S. Lorenzo l'8 luglio 1933; Ligato Giuseppe Salvatore, nato a S. Lorenzo il 19 aprile 1936 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 4 — Capitale L. 72.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 5 aprile 1963

Il direttore generale: GRECO

(2931)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Esito di ricorso

Con decreto presidenziale 7 febbraio 1963, registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 1963, al registro n. 10 Lavori pubblici, foglio n. 271, è stato accolto il ricorso straordinario al Capo dello Stato, notificato dal sig. Arrigo Ferioli il 29 settembre 1960 al prefetto di Ferrara e il 3 ottobre 1960 al Ministero dei lavori pubblici, avverso il procedimento, conclusosi col decreto del prefetto di Ferrara 4 marzo 1960, n. 15170, di espropriazione di un immobile in comune di Sant'Agostino per l'esecuzione dei lavori costituenti il trentesimo lotto delle opere di sistemazione del Cavo Napoleonico a scolmatore delle piene del fiume Reno. Conseguentemente sono annullati gli atti del detto procedimento espropriativo, salvi gli ulteriori provvedimenti di competenza dell'Amministrazione.

(3028)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa « Latteria sociale di Castione della Presolana », con sede in Castione della Presolana (Bergamo).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza soiale in data 29 marzo 1963, i poteri conferiti al sig. Raffaele Castagna, commissario governativo della Società cooperativa « Latteria sociale di Castione della Presolana », con sede in Castione della Presolana (Bergamo), sono stati prorogati dal 7 febbraio al 7 agosto 1963.

(2464)

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla ditta Giuseppe Emanuele Golino, con sede in Siracusa.

Con decreto 25 febbraio 1963 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti, è stato approvato lo statuto della Cassa di soccorso per il personale addetto agli autoservizi di linea extra-urbani in concessione alla ditta Giuseppe Emanuele Golino, con sede in Ciracusa.

(2519)

Conferma in carica di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente dell'ente morale « Cooperative operaie di Trieste, Istria e Friuli », con sede in Trieste.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 27 marzo 1963, il dott. Luigi Augelli è confermato sindaco effettivo ed il rag. Vincenzo Vignes sindaco supplente dell'ente morale « Cooperative operaie di Trieste, Istria e Friuli », con sede in Trieste, per la durata di un triennio.

(2522)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA CAMPANIA ED IL MOLISE NAPOLI

Approvazione del piano di zona del comune di Molinara

Con decreto provveditoriale n. 16971 in data 6 aprile 1963, respinte le opposizioni a firma di: 1) avv. Melchionna Francesco Paolo; 2) Errico Piccarini Benedetto; 3) Iannella Filomena ved. Melito; 4) D'Errico Luigi, è stato approvato il Piano di zona del comune di Castel Baronia, redatto ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167, con efficacia di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del decreto stesso.

(2786)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 75

Corso dei cambi del 18 aprile 1963 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	621,14	621,12	621,12	621,12	621,10	621,15	621,10	621,125	621,14	621,08
$ Can.	576,98	576,60	576,90	576,925	575,50	576,97	576,90	576,95	576,95	576,90
Fr. Sv.	143,46	143,46	143,45	143,475	143,42	143,42	143,455	143,45	143,41	143,45
Kr. D.	90,02	90,02	90,105	90,025	90,05	90,06	90,02	90,02	90,05	90,05
Kr. N.	86,99	87 —	86,95	86,95	87 —	86,99	86,9675	87 —	86,98	87 —
Kr. Sv.	119,60	119,60	119,63	119,61	119,60	119,59	119,60	119,60	119,59	119,60
Fol.	172,89	172,90	172,90	172,87	172,80	172,89	172,865	172,875	172,88	172,88
Fr. B.	12,46	12,46	12,4624	12,4580	12,4575	12,46	12,457	12,45	12,45	12,45
Franco francese	126,77	126,77	126,77	126,765	126,80	126,76	126,76	126,75	126,76	126,75
Lst.	1739,99	1739,80	1739,75	1739,80	1739,50	1740,10	1739,65	1740,10	1740,05	1739,75
Dm. occ.	155,58	155,60	155,62	155,61	155,60	155,57	155,595	155,55	155,56	155,58
Scell. Austr.	24,04	24,05	24,04	24,0475	24 —	24,05	24,046	24,04	24,04	24,05
Escudo Port.	21,68	21,68	21,72	21,71	21,70	21,69	21,6825	21,67	21,69	21,69

Media dei titoli del 18 aprile 1963

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	105,35
Redimibile 3,50 % 1934	93,45
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	89,175
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,45
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	99,775
Id. 5 % (Città di Trieste)	100,875
Id. 5 % (Beni Esteri)	99,825
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	100,55
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	102,20
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	102,90
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	102,975
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	102,90
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	103,725
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	103,825
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,025

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 aprile 1963

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	621,11
1 Dollaro canadese	576,912
1 Franco svizzero	143,465
1 Corona danese	90,022
1 Corona norvegese	86,959
1 Corona svedese	119,605
1 Fiorino olandese	172,867
1 Franco belga	12,457
1 Franco francese	126,762
1 Lira sterlina	1739,725
1 Marco germanico	155,602
1 Scellino austriaco	24,047
1 Escudo Port.	21,696

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi per merito distinto, per esami e per titoli e per soli titoli, riservati ai professori dei ruoli organici in servizio nelle scuole medie e nelle scuole secondarie di avviamento professionale, relativi ai posti disponibili al 1° ottobre 1962.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 9 dicembre 1926, n. 2480;
Visto il regio decreto 27 gennaio 1933, n. 153;
Visto il regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165;
Vista la legge 16 luglio 1960, n. 727;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743;

Decreta:

Art. 1.

Concorsi per merito distinto

Sono indetti i seguenti concorsi per merito distinto per i professori dei ruoli organici in servizio nelle scuole medie e nelle scuole secondarie di avviamento professionale, relativi ai posti disponibili al 1° ottobre 1962.

Detti concorsi sono per esami e titoli, ai fini del passaggio anticipato alla terza classe di stipendio della carriera di appartenenza, di cui alla tabella *B* allegata alla legge 13 marzo 1958, n. 165 e sono per soli titoli ai fini del passaggio anticipato alla quarta classe di stipendio della medesima carriera.

Materie o gruppi di materie	Numero dei posti messi a concorso	
	Concorso per esami e titoli	Concorso per soli titoli
Scuole medie		
Matematica	90	1
Disegno	54	—
Lingua straniera:		
francese	—	1
inglese	—	1
tedesco	—	1
Scuole secondarie di avviamento professionale		
Italiano, storia e geografia	—	1
Matematica, elementi di scienze fisiche e naturali, merceologia e igiene	—	1
Contabilità, economia domestica, elementi di merceologia e disegno professionale	—	1
Materie tecniche del tipo commerciale	18	—
Esercitazioni pratiche:		
industriale maschile	2	—
industriale femminile	5	—

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione ai concorsi per esami e titoli
(Passaggio anticipato alla terza classe di stipendio)

Ai concorsi per esami e titoli possono partecipare coloro che alla data del 1° ottobre 1962 appartengano al ruolo organico degli insegnanti della materia o gruppo di materie cui si riferisce il concorso e che alla stessa data siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 della legge 13 marzo 1958, n. 165, e cioè:

a) si trovino a non più di tre anni di distanza dal compimento dell'anzianità richiesta per il passaggio alla terza classe di stipendio;

b) abbiano prestato almeno quattro anni di effettivo servizio;

c) abbiano riportato negli anni scolastici 1959-60, 1960-61 e 1961-62 qualifiche non inferiori a « valente ».

Agli effetti della determinazione dell'anzianità richiesta per l'ammissione al concorso, non si computano gli anni di servizio nei quali sia stata riportata la qualifica di « insufficiente » nè i periodi trascorsi in posizione di stato che interrompa il decorso dell'anzianità di servizio.

Ai fini del raggiungimento dell'anzianità richiesta per l'ammissione al concorso (lettera « *a* » del primo comma del presente articolo) il servizio militare prestato in reparti combattenti, anteriormente alla nomina in ruolo, è computato come servizio civile di ruolo, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della legge 13 marzo 1958, n. 165, semprechè il concorrente abbia prestato almeno quattro anni di effettivo servizio, compreso il periodo di prova.

Il servizio militare prestato in reparti combattenti è computato, ai sensi dell'art. 6 della legge 16 luglio 1960, n. 727, per l'anno intero qualora la sua durata nell'anno solare abbia determinato il riconoscimento della relativa campagna di guerra.

Art. 3.

Requisiti per l'ammissione ai concorsi per soli titoli
(Passaggio anticipato alla quarta classe di stipendio)

Ai concorsi per soli titoli possono partecipare coloro che alla data del 1° ottobre 1962 appartengano al ruolo organico degli insegnanti della materia o gruppo di materie cui si riferisce il concorso e che alla stessa data siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 della legge 13 marzo 1958, n. 165, e cioè:

a) si trovino a non più di tre anni di distanza dal compimento dell'anzianità richiesta per il passaggio alla quarta classe di stipendio;

b) abbiano riportato negli anni scolastici 1959-60, 1960-61 e 1961-62 qualifiche non inferiori a « valente ».

Agli effetti della determinazione dell'anzianità richiesta per l'ammissione al concorso si applicano le norme di cui al precedente articolo, sia per quanto riguarda il servizio civile che i periodi di servizio militare prestati in reparti combattenti.

Il servizio militare prestato in reparti combattenti è computato, agli effetti anzidetti, come servizio civile di ruolo semprechè il richiedente non abbia usufruito del medesimo beneficio ai fini dell'ammissione al concorso per merito distinto per il passaggio anticipato alla 3ª classe di stipendio.

Art. 4.

Termine per la presentazione delle domande - Commissioni

Le domande di partecipazione ai concorsi per merito distinto, redatte secondo le modalità stabilite nel successivo art. 8, devono pervenire con raccomandata, insieme con i titoli e documenti, al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione secondaria di 1° grado - Divisione V - Piazzale dei Congressi, 15 E.U.R., Roma entro quaranta giorni a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

La data di presentazione delle domande e dei titoli è attestata dal bollo di arrivo al Ministero.

Non sono ammessi ai concorsi coloro che abbiano fatto pervenire la domanda oltre il termine di scadenza sopra fissato e coloro che risultino sprovvisti di uno dei requisiti prescritti per la partecipazione ai concorsi stessi.

L'esclusione è disposta dal Ministero con decreto motivato.

I candidati ai concorsi per esami s'intendono ammessi qualora non abbiano ricevuta contraria comunicazione entro il quindicesimo giorno che precede la data stabilita per lo svolgimento della prova scritta, grafica o pratica prevista per il concorso cui hanno chiesto di partecipare e dovranno intervenire alle prove medesime senza attendere alcun preavviso da parte del Ministero.

Peraltro l'esclusione dal concorso può essere disposta anche durante e dopo l'espletamento delle prove d'esame, qualora venga accertato che il candidato non sia in possesso dei requisiti prescritti.

Per quanto concerne il funzionamento delle Commissioni giudicatrici e delle Commissioni di vigilanza, la scelta dei temi e lo svolgimento delle prove d'esame, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 12 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743.

Art. 5.

Prove e diario di esami

Nel concorso per esami e titoli l'esame consta di una prova scritta, grafica o pratica e di una lezione.

La tabella annessa al presente decreto, determina in quali concorsi è richiesta la prova scritta, in quali la prova grafica ed in quali la prova pratica ed indica il contenuto delle singole prove.

Il diario delle prove scritte, grafiche o pratiche sarà stabilito dal Ministero della pubblica istruzione e comunicato agli interessati mediante pubblicazione sul Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte 2ª. Della pubblicazione sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Perde il diritto alla prova d'esame chi non si trovi presente nel giorno e nell'ora che saranno stabiliti, anche se impedito da gravi motivi.

I candidati dovranno esibire un valido documento di riconoscimento ed essere muniti dell'occorrente per scrivere, fatta eccezione della carta che sarà fornita, debitamente timbrata, dal Ministero.

La lezione verte su argomenti compresi nel programma di insegnamento della materia o gruppo di materie impartite dal concorrente e comprende, ad esclusione del concorso relativo alle esercitazioni pratiche (insegnanti tecnico pratici), anche un saggio di revisione e classificazione di elaborati.

L'argomento della lezione è sorteggiato 24 ore prima dello svolgimento di essa.

Sono ammessi a sostenere la lezione i concorrenti che nella prova scritta grafica o pratica, abbiano riportato non meno di sette decimi dei voti assegnati dalla Commissione alla prova stessa.

Ai candidati ammessi alla lezione è data comunicazione del voto ottenuto nella prima prova, da essi sostenuta.

Del giorno fissato per la lezione è data partecipazione ai concorrenti almeno venti giorni prima di quello in cui debbono sostenerla.

Decade dal diritto di sostenere la lezione il candidato che non sia presente nel giorno a lui assegnato, salvo che non ne sia stato impedito da gravi motivi, che dovranno essere subito comunicati; in tal caso la Commissione, qualora non abbia esaurito i turni riservati alla prova di lezione, può ammetterlo a sostenere la prova in un turno successivo.

La durata della lezione è stabilita dalla Commissione giudicatrice del concorso nella prima adunanza, in relazione alle esigenze del concorso.

Al termine di ogni seduta la Commissione forma l'elenco dei concorrenti che hanno sostenuto la lezione, con l'indicazione del voto da ognuno di essi riportato.

L'elenco, firmato dal Presidente e dal segretario, è pubblicato all'albo della sede della Commissione.

Art. 6.

Valutazione delle prove d'esame e dei titoli

La Commissione giudicatrice del concorso per esami e titoli dispone, ai sensi dell'art. 3, comma sesto, della legge 13 marzo 1958, n. 165 di cento punti, dei quali settantacinque sono riservati alle prove d'esame e venticinque ai titoli.

Nella sua prima adunanza la Commissione provvede alla ripartizione dei punti di cui al precedente comma tra le prove di esame e tra le categorie di titoli. Le categorie di titoli sono le stesse di quelle previste per i concorsi per soli titoli.

La Commissione giudicatrice, del concorso per soli titoli, dispone ai sensi dell'art. 3, comma nono, della legge 13 marzo 1958, n. 165, di cento punti così ripartiti:

a) 50 per la valutazione dei titoli di merito di carattere didattico e di servizio;

b) 50 per la valutazione delle pubblicazioni e degli altri titoli inerenti all'attività culturale svolta dai candidati.

I titoli valutabili debbono risultare conseguiti entro il 30 settembre 1962.

Agli effetti della valutazione del merito didattico la Commissione tiene conto dei giudizi espressi annualmente dalle autorità scolastiche nei confronti di ciascun concorrente, relativamente all'efficacia didattica, all'azione educativa e alla consuetudine di studio, nonchè dei titoli attestanti la partecipazione con profitto a corsi di aggiornamento e di perfezionamento didattico e di ogni altro idoneo titolo.

Fra i titoli di servizio la Commissione comprende la durata del servizio di ruolo prestato con la qualifica non inferiore ad « ottimo », nonchè le prestazioni date alla scuola oltre i normali obblighi di orario ed ogni altro titolo che valga ad attestare l'attiva partecipazione dei concorrenti alla vita della scuola.

Agli effetti della valutazione dei titoli di cui alla lettera *b*) la Commissione tiene conto, oltre che delle pubblicazioni, dei risultati conseguiti dai concorrenti nel concorso per esami in base al quale ottennero la nomina nel ruolo di appartenenza, delle idoneità conseguite in concorsi per esami e per cattedre diverse dalla propria, purchè di ruolo superiore a quella di appartenenza, se ottenute anteriormente alla nomina nel ruolo stesso, delle lauree e dei diplomi diversi da quelli richiesti per l'ammissione al concorso per la nomina nel ruolo stesso, dei risultati conseguiti in precedenti concorsi di merito distinto per esami e di ogni altro titolo che valga ad attestare l'attività culturale svolta dai concorrenti.

Le sanzioni disciplinari, inflitte con provvedimento divenuto inoppugnabile, determinano la detrazione di un'aliquota di punti da stabilirsi dalla Commissione in relazione al grado di esse.

Alla ripartizione dei punti fra le diverse categorie di titoli la Commissione provvede nella sua prima adunanza.

La valutazione dei titoli è fatta dalla Commissione prima dell'inizio delle prove d'esame.

Art. 7.

Graduatorie Effetti

Al termine delle operazioni di concorso, ciascuna Commissione forma la graduatoria di merito, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato e quella dei vincitori.

Nella graduatoria di merito del concorso per esami e titoli la Commissione comprende tutti i concorrenti che nelle prove di esame abbiano riportato una votazione non inferiore agli otto decimi dei voti riservati alle prove stesse, con non meno di sette decimi in ciascuna di esse e una votazione complessiva risultante dalla somma dei voti ottenuti da ciascun candidato nelle prove di esame e di quelli riportati all'atto della valutazione dei titoli, non inferiore a 80 su 100.

Nella graduatoria dei vincitori la Commissione comprende, nell'ordine determinato dalla votazione complessiva di cui al precedente comma, un numero di candidati non superiore a quello dei posti messi a concorso.

Nella graduatoria di merito del concorso per soli titoli la Commissione comprende tutti i concorrenti che abbiano riportato una votazione complessiva non inferiore a 80 su 100.

Nella graduatoria dei vincitori la Commissione comprende, nell'ordine determinato dalla votazione di cui al precedente comma, un numero di candidati non superiore a quello dei posti messi a concorso.

A parità di merito la preferenza spetta al concorrente che abbia maggiore anzianità di servizio e, subordinatamente, al più anziano di età.

I concorrenti che non hanno conseguito la votazione minima prescritta per l'inclusione nella graduatoria di merito del concorso per esami e titoli, cui hanno preso parte, non possono ripeterlo.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Dalla data di pubblicazione decorre il termine per le eventuali impugnative.

Ai vincitori dei concorsi per merito distinto il passaggio anticipato, rispettivamente alla terza o quarta classe di stipendio, sarà attribuito con decreti dei Provveditori agli studi aventi effetto dal 1° ottobre 1962.

Art. 8.

Domanda di partecipazione Titoli e documenti - Modalità

1. — Nella domanda per l'ammissione al concorso per esami e titoli ed in quella per soli titoli, redatte su carta legale da L. 200 e dirette al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione secondaria di 1° grado - Divisione V, Roma E.U.R. gli aspiranti indicheranno:

a) cognome, nome (le insegnanti coniugate indicheranno anche il cognome da nubili);

b) luogo e data di nascita;

c) materia o gruppo di materie d'insegnamento;

d) istituto o sede dell'istituto d'appartenenza alla data del 1° ottobre 1962 (i professori comandati indicheranno l'istituto scolastico di appartenenza nonchè l'istituto o ufficio presso il quale risultino comandati);

e) data della prima nomina nel ruolo organico ordinario nonchè quella della nomina nel ruolo di attuale appartenenza (specificare se la nomina nel ruolo di attuale appartenenza sia avvenuta per effetto di concorso a cattedre per esami e titoli o per soli titoli, precisando il punteggio conseguito e l'anno in cui fu indetto il concorso; o per passaggio dai ruoli speciali transitori o da scuola pareggiata statizzata o per assunzione senza concorso);

f) data di promozione ad ordinario;

g) classe di stipendio ed anzianità di servizio nella stessa classe, posseduta al 30 settembre 1962;

h) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso.

2. — Nel caso in cui il candidato abbia avanzato istanza al Ministero o al Provveditorato agli studi per ottenere il riconoscimento dei servizi ai fini della progressione di carriera con effetto anteriore alla data del 30 settembre 1962 e non gli risulti comunicata ancora l'emissione del relativo provvedimento, richiamerà nella domanda tale circostanza.

3. — I candidati mutilati che si trovino nell'impossibilità di sostenere le prove del concorso con le modalità stabilite, dovranno farlo presente nella domanda per i provvedimenti del caso.

4. — Alla domanda di ammissione al concorso dovranno essere allegati:

a) un certificato rilasciato dal Capo d'Istituto o ufficio in carta legale da L. 100 dal quale risultino i giudizi complessivi riportati negli anni scolastici 1959-60, 1960-61 e 1961-62, nonchè eventuali sanzioni disciplinari;

b) una copia aggiornata dello stato di servizio civile da rilasciarsi dal Provveditore agli studi con l'osservanza delle vigenti norme sul bollo;

c) i candidati che intendano avvalersi per l'ammissione ai concorsi dei benefici bellici previsti dagli articoli 2 e 3 del presente decreto dovranno allegare una copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, rilasciata dalla competente autorità militare, corredata della dichiarazione integrativa attestante il servizio militare prestato in reparti combattenti, e con l'indicazione delle campagne di guerra già riconosciute. Per tali documenti è consentito far riferimento a quelli già prodotti ed esistenti presso il Ministero;

d) un elenco, in duplice copia, dei titoli di merito didattico, di servizio e culturali nonchè dei documenti presentati a corredo della domanda, numerati in ordine progressivo.

I titoli, che debbono risultare conseguiti entro il 30 settembre 1962, devono essere in originale o in copia autentica (non è ammesso riferimento a titoli o documenti già presentati al Ministero della pubblica istruzione o altri Ministeri e uffici; i certificati attestanti i risultati dei concorsi, ecc., debbono indicare la votazione conseguita nelle prove d'esame);

e) un elenco, in duplice copia, delle pubblicazioni da presentare in unico esemplare. (Le opere manoscritte o dattiloscritte non saranno prese in considerazione; i disegni e le pitture devono essere firmati dal candidato);

f) un breve curriculum del servizio scolastico prestato dalla data di assunzione in ruolo, degli studi fatti e della carriera percorsa nonchè dell'attività didattica e culturale svolta.

La restituzione dei documenti e dei titoli presentati dai candidati sarà effettuata non prima che siano trascorsi i termini stabiliti dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario avverso i risultati dei concorsi, a meno che gli interessati non rilascino dichiarazione scritta in carta legale di rinunciare alla partecipazione ai concorsi, e, qualora abbiano sostenuto le prove, di non aver nulla da eccepire in merito alla procedura ed all'esito degli esami stessi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 settembre 1962

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1963
Registro n. 14, foglio n. 105

Tabella annessa al bando dei concorsi per merito distinto riservati ai professori delle scuole medie e delle scuole secondarie di avviamento professionale

Materie o gruppi di materie cui si riferiscono i concorsi	Ruolo di appartenenza di coloro che possono partecipare al concorso	Prova di esame (scritta, grafica o pratica)
Scuole medie		
Matematica	Ruolo corrispondente delle scuole medie	Prova scritta: trattazione di una questione di analisi matematica o di geometria ed esposizione di un argomento relativo alla critica dei fondamenti della matematica elementare considerati da un punto di vista superiore
Disegno	Idem	Prova grafica: composizione di un particolare architettonico decorativo, disegnato in prospettiva, con libertà di tecnica, possibilmente a chiaroscuro
Scuole secondarie di avviamento professionale		
Materie tecniche del tipo commerciale	Insegnanti di materie tecniche del tipo commerciale nelle scuole e nei corsi di avviamento professionale	Prova scritta: trattazione di un argomento compreso nei programmi di concorso di una o più materie del gruppo a scelta del candidato
Esercitazioni pratiche	Insegnanti tecnici pratici nelle scuole e nei corsi secondari di avviamento professionale (sono indetti concorsi distinti a seconda del tipo di scuola)	Prova pratica inerente alle materie che formano oggetto delle diverse specializzazioni

Nota — La scelta degli argomenti delle prove scritte è fatta dalla Commissione tenendo presenti i programmi dei corrispondenti concorsi per la nomina in ruolo.

(2015)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della relazione della Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami al posto di insegnante di violoncello nel Conservatorio di musica di Parma, nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel n. 10 del Bollettino ufficiale, parte II, del Ministero della pubblica istruzione, in data 7 marzo 1963, è stata pubblicata la relazione della Commissione giudicatrice e i risultati del concorso a una cattedra di violoncello nel Conservatorio di musica di Parma indetto con decreto ministeriale 26 marzo 1960, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 26 ottobre 1960.

(2949)

MINISTERO DEL TESORO

Concorso a quaranta posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;
Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 16 agosto 1962, n. 1291;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a quaranta posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

Detto concorso sarà integrato, a norma dell'art. 190 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, da una prova pratica di scrittura sotto dettato.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dall'indicato limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che già rivestano la qualifica di impiegati civili dei ruoli organici o dei corrispondenti ruoli aggiunti in servizio presso le Amministrazioni dello Stato, dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o d'autorità, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e non reimpiegati, contemporaneamente, come civili nonchè degli operai di ruolo dello Stato, ai sensi dell'art. 61 della legge 5 marzo 1961, n. 90;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica all'impiego;

e) compimento degli studi di istruzione obbligatoria (diploma di licenza delle scuole elementari).

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

La esclusione dal concorso in parola, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro per il tesoro.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al Ministero del tesoro Ragioneria generale dello Stato, e redatte su carta da bollo da L. 200 in conformità dell'unito schema esemplificativo, dovranno pervenire alla suddetta Ragioneria generale dello Stato o alle Ragionerie regionali dello Stato o alle Ragionerie provinciali dello Stato entro e non oltre il 40° giorno decorrente da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Della tempestività dell'arrivo delle domande fa fede non il timbro a data dell'ufficio postale presso cui è stato effettuato l'inoltro, bensì il timbro di ricezione apposto dall'ufficio postale di questo Ministero o il timbro a calendario dell'archivio del personale per le domande direttamente presentate alla accettazione della Ragioneria generale dello Stato.

Le Ragionerie regionali dello Stato o le Ragionerie provinciali dello Stato apporranno sulle domande il timbro a protocollo con l'indicazione del giorno nel quale sono state presentate e le trasmetteranno subito al Ministero del tesoro Ragioneria generale dello Stato.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il 32° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno di conseguimento e della scuola presso cui è stato conseguito;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione dei relativi rapporti di pubblico impiego.

Dalle domande dovranno risultare altresì:

1) il domicilio;

2) il recapito al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma degli aspiranti, apposta in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio presso il quale prestano servizio.

Alla domanda debbono essere allegati tutti i documenti che, a giudizio dell'aspirante, costituiscono titolo valutabile ai fini del concorso.

Art. 5.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta ai sensi dell'art. 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

La Commissione, previa determinazione dei criteri di massima per la valutazione dei titoli, assegnerà a ciascun candidato un punteggio in relazione ai titoli dal medesimo prodotti.

La prova pratica non si intenderà superata se il concorrente non avrà riportato almeno la votazione di 6/10.

La votazione complessiva risulterà dalla somma del punto ottenuto nella valutazione dei titoli e di quello riportato nella prova pratica.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella valutazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito e di titoli si applicheranno le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive variazioni.

Con decreto ministeriale sarà approvata la graduatoria dei vincitori e quella dei dichiarati idonei, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori e quella dei dichiarati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Eventuali reclami relativi alla precedenza in graduatoria dovranno essere proposti al Ministero del tesoro non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione del cennato avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 7.

La prova pratica di scrittura sotto dettato avrà luogo in Roma nei locali e nel giorno che saranno successivamente stabiliti.

Del luogo e del giorno della prova pratica suddetta sarà data comunicazione, ai candidati ammessi, al recapito da essi indicato nella domanda, non meno di quindici giorni prima del giorno fissato per la prova; il relativo avviso sarà pubblicato nel medesimo termine nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per essere ammessi a sostenere la menzionata prova pratica i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, con esclusione di altri:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata, con la firma dell'aspirante autenticata;

b) tessera postale;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) carta d'identità;

g) libretto ferroviario (o tessera ferroviaria di nuovo tipo).

Art. 8.

I concorrenti che siano risultati idonei e che intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, debbono far pervenire alla Ragioneria generale dello Stato entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Non saranno presi in considerazione i documenti che perverranno alla Ragioneria generale dello Stato oltre il precitato termine di giorni quindici.

Art. 9.

I concorrenti dichiarati vincitori debbono far pervenire al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, sotto pena di decadenza, entro il termine di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti su carta bollata:

a) diploma originale o copia autenticata nei modi di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, attestante il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 32 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale concorre; i candidati invalidi di guerra o assimilati e gli invalidi per servizio debbono produrre un certificato medico contenente, ai sensi dell'art. 6, n. 3, delle leggi 3 giugno 1950, n. 375 e 24 febbraio 1953, n. 142, la dichiarazione che l'aspirante, per la natura o il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro. Nei suddetti certificati dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o appartenenti ai ruoli aggiunti sono tenuti a presentare, nel termine di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonchè una copia integrale dello stato matricolare in bollo.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono presentare, nel ripetuto termine di cui al primo comma, soltanto i seguenti documenti, redatti su carta bollata:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano.

Art. 10.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*), del precedente articolo, come pure la copia dello stato matricolare, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) del precedente articolo dovranno altresì attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri ed Enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tale caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati o gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 11.

Per lo svolgimento dei lavori della Commissione saranno osservate le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 12.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova per il periodo di mesi sei, durante il quale verrà loro corrisposto lo stipendio lordo mensile pari a un dodicesimo dello stipendio relativo al coefficiente 142 della tabella unica annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 oltre le quote di aggiunta di famiglia e le indennità accessorie eventualmente spettanti.

I medesimi, al termine del suddetto periodo di prova, saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine del quale, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata con decreto ministeriale la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto alla indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 13.

Ai vincitori del concorso di cui al presente decreto, provenienti da altri ruoli di personale statale, compete il trattamento economico previsto dall'art. 202 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso medesimo provenienti dal personale non di ruolo, compete il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Art. 14.

Ai vincitori sarà prefisso un termine per assumere servizio nell'ufficio cui saranno assegnati.

A coloro i quali non risiedono in Roma competerà il rimborso della sola spesa personale di viaggio in ferrovia di seconda classe.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 febbraio 1963

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *marzo* 1963
Registro n. 9, *foglio n.* 63

(Schema della domanda in bollo da L. 200)

Al Ministero del tesoro Ragioneria generale dello Stato Via XX Settembre. — ROMA

Il sottoscritto . . . . .
nato a . . (provincia di . .)
il . e residente in . .
(provincia di .) via . . n.
chiede di essere ammesso al concorso per titoli a quaranta posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

Fa presente (1) di avere diritto all'aumento del limite massimo di età perchè .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del Comune di (2) .
. . .;

3) non ha riportato condanne penali (3) . . . .;

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . .
conseguito in data presso . . .
. . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente .;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche Amministrazioni . .;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione nè è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'articolo 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Data . . . . .

Firma (4) . . . .

Recapito cui indirizzare le eventuali documentazioni .
. . . .

---

(1) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il 32° anno di età.

(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se siano stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(4) La firma dell'aspirante deve essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio nel quale prestano servizio.

(2787)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Campobasso

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 3 dicembre 1962, per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nelle provincie di Campobasso (classe 1ª);

Visto il decreto ministeriale in data 23 marzo 1963, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748; 27 giugno 1942, n. 851 ed il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Campobasso nell'ordine appresso indicato:

1. Di Palma dott. Leucio . . . punti 79,77 su 132
2. Aniceti dott. Dante . . . . » 78,59 »
3. Zaffarano dott. Michele . . . » 78,31 »
4. Cappelletti dott. Rocco . . . » 76,27 »
5. Pasqualis dott. Marcello . . . » 72,09 »
6. Di Santo dott. Angelo Michele . . » 71 — »
7. Napolino dott. Francesco . . » 61,18 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 aprile 1963

p. *Il Ministro*: BISORI

(2710)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso a sette posti di operaio temporaneo di 1ª e 2ª categoria per le sedi di Treviso, Pisa e Pratica di Mare, indetto con decreto ministeriale 15 febbraio 1961.

Si dà notizia che nel supplemento n. 8 al Foglio d'ordini dell'A. M. del 28 marzo 1963 è stato pubblicato il decreto ministeriale 22 ottobre 1962, registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 1963, registro n. 2, foglio n. 244, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a sette posti di operaio temporaneo di 1ª e 2ª categoria per le sedi di Treviso, Pisa e Pratica di Mare, indetto con decreto ministeriale 15 febbraio 1961.

(2951)

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie del concorso a centotrenta posti di operaio nel ruolo degli operai permanenti del Ministero della difesa-Aeronautica, indetto con decreto ministeriale 3 gennaio 1962.

Si dà notizia che nel supplemento n. 8 al Foglio d'ordini dell'A. M. del 28 marzo 1963 sono stati pubblicati i decreti ministeriali 28 dicembre 1962, registrati alla Corte dei conti il 4 febbraio 1963, registro n. 5, foglio n. 84 e 20 febbraio 1963, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1963, registro n. 10, foglio n. 368, con i quali sono state approvate le graduatorie dei candidati idonei e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a centotrenta posti di operaio nel ruolo degli operai permanenti del Ministero della difesa-Aeronautica, indetto con decreto ministeriale 3 gennaio 1962.

(2952)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso a duecentocinquantatre posti di operaia comune permanente di 7ª categoria nel ruolo del personale operaio del Ministero della difesa-Aeronautica, indetto con decreto ministeriale 25 giugno 1959.

Si dà notizia che nel supplemento n. 8 al Foglio d'ordini dell'A. M. del 28 marzo 1963 è stato pubblicato il decreto ministeriale 5 novembre 1962, registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 1963, registro n. 12, foglio n. 51, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate ammesse al concorso a 253 posti di operaia comune permanente di 7ª categoria nel ruolo del personale operaio del Ministero della difesa-Aeronautica, indetto con decreto ministeriale 25 giugno 1959.

(2953)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE (A.N.A.S.)

Diario delle prove scritte del concorso a cinquanta posti di ingegnere in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade (A.N.A.S.).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 1962, n. 11819, registrato alla Corte dei conti addì 15 dicembre 1962, registro n. 5 A.N.A.S., foglio n. 336, col quale è stato indetto un concorso per esame a cinquanta posti di ingegnere in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade (A.N.A.S.), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 12 gennaio 1963;

Ritenuta la necessità di stabilire il diario delle prove scritte d'esame del concorso di cui trattasi, in conformità di quanto disposto all'art. 7 del decreto ministeriale di bando e all'art. 6 del menzionato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esami a cinquanta posti di ingegnere in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade (A.N.A.S.), indetto con decreto ministeriale 30 novembre 1962, n. 11819, avranno luogo in Roma, nei giorni 13, 14, 15 e 16 maggio 1963 alle ore 8,30 presso i locali del Dopolavoro CRAL del Ministero dei lavori pubblici siti in Lungotevere Thaon di Revel n. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 aprile 1963

Il Ministro: SULLO

(3046)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Diario delle prove scritte del concorso per esami a dieci posti di ispettore in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato tecnico dell'industria, riservato ai laureati in ingegneria.

Le prove scritte del concorso per esami a dieci posti di ispettore in prova nel ruolo della carriera direttiva dello Ispettorato tecnico dell'industria, riservato ai laureati in ingegneria, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 7 settembre 1962, avranno luogo in Roma, via Molise n. 2, presso il Ministero dell'industria e del commercio - Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - 1° piano - nei giorni 7, 8 e 9 maggio 1963, con inizio alle ore 8,30.

(3047)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MESSINA

Sostituzione del segretario della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Messina.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 4251 del 27 marzo 1962, con cui è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti, in provincia di Messina al 30 novembre 1960;

Considerato che il dott. Natale Valenti, segretario della Commissione ha presentato, in data 1° aprile 1963, le dimissioni e che occorre provvedere alla sostituzione;

Viste le disposizioni del regolamento dei concorsi approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

In sostituzione del dott. Natale Valenti, segretario dimissionario, è nominato, segretario della Commissione esaminatrice, indicata in premessa, il dott. Ugo Muscolino, consigliere di 1ª classe dell'Amministrazione della sanità pubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Messina, addì 4 aprile 1963

Il medico provinciale: GIUSTOLISI

(2712)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI L'AQUILA

Sostituzione di un componente la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di L'Aquila al 30 settembre 1962.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3116/1 del 16 gennaio 1963, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto, vacanti nella provincia di L'Aquila al 30 settembre 1962;

Atteso che il dott. Mario Morosi con provvedimento del Ministero della sanità, in data 1° aprile 1963, è stato collocato in pensione e non può partecipare ai lavori della Commissione;

Considerata la necessità di dover provvedere alla sostituzione dello stesso dott. Mario Morosi;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Per quanto in premessa, il dott. Lancetta Aurelio, medico provinciale, è nominato componente la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di L'Aquila al 30 settembre 1962, in sostituzione del dott. Mario Morosi.

L'Aquila, addì 5 aprile 1963.

Il medico provinciale: LANCETTA

(2954)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.